



## **DISCIPLINARE**

PER LA COSTITUZIONE, DISCIPLINA E TENUTA DELL'ELENCO DELLE PERSONE DISPONIBILI A SVOLGERE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SU DEFERIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE E SU DELEGA DEL SINDACO O DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI IGLESIAS AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2014 N. 6.

### **Art. 1 – OGGETTO**

1. Il presente Disciplinare rappresenta atto d'indirizzo per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno, ai sensi della Legge 9 gennaio 2014 n. 6, su deferimento diretto del Giudice Tutelare o su delega del Sindaco o dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Iglesias.
2. L'Elenco di cui al primo comma sarà attivo presso il Servizio Politiche Sociali del Comune di Iglesias dal momento della sua approvazione da parte del Dirigente del Settore Socio Assistenziale e Culturale

### **Art. 2 – FINALITA'**

1. L'elenco ha la finalità di sostenere il Comune di Iglesias nell'espletamento delle funzioni assegnate dal Tribunale finalizzate a garantire un servizio alle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
2. Attingendo a tale elenco l'amministrazione comunale può proporre all'autorità giudiziaria i nominativi che potranno essere incaricati direttamente e/o subentrare con delega, agli organi comunali nell'amministrazione di sostegno come previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

Nell'elenco possono iscriversi le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- Maggiore età;
- Residenza in Italia;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti;
- Ineccepibile condotta ai sensi dell'art. 348, comma IV, del codice civile in materia di tutela che deve ritenersi applicabile alle fattispecie di cui al presente Disciplinare;
- Possesso di una laurea in materie giuridiche, economiche, umanistiche e sociali;

Pur in assenza dei titoli di studio di cui al punto precedente è richiesto che gli amministratori abbiano consolidate e comprovate esperienze in materia ed in ambito sociale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 350 c.c. sarà preclusa l'iscrizione nel registro alle persone che:

1. non hanno la libera amministrazione del loro patrimonio;
2. sono già state escluse dalla attività di tutela o di amministrazione di sostegno per fatti gravi, inadeguata gestione o incapacità allo svolgimento del compito;
3. sono incorse nella decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale, o sono stati rimossi da altra tutela.
4. versano in una condizione di conflitto di interesse con la persona beneficiaria di tutela;
5. sussistono altri gravi motivi ostativi e pregiudizievoli allo svolgimento delle funzioni proprie dell'amministratore di sostegno.

Il curriculum dovrà comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

1. dati anagrafici e di residenza, recapiti telefonici ed indirizzi mail certificati e non;
2. titolo di studio;
3. professione;
4. eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di Amministratore di Sostegno;

5. eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'Amministratore di Sostegno.
6. numero degli amministrati in carico al momento della domanda, ciò al fine di garantire una corretta valutazione del carico in capo al richiedente l'iscrizione. Il suddetto dato dovrà pertanto essere comunicato tempestivamente al Servizio Sociale.

#### **Art. 4 – MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

1. Le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, possono fare richiesta, in qualunque momento, di iscrizione nell'elenco, mediante presentazione di apposita domanda di iscrizione, redatta utilizzando il modulo predisposto, allegando il curriculum, realizzato in forma di autocertificazione, comprovante il possesso dei seguenti requisiti:

1. dati anagrafici e di residenza, recapiti telefonici ed indirizzi mail certificati e non;
2. titolo di studio;
3. professione;
4. eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di Amministratore di Sostegno;
5. eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'Amministratore di Sostegno;
6. numero degli amministrati in carico al momento della presentazione della domanda;
7. l'iscrizione nell'elenco dei richiedenti ammessi ai sensi dell'art. 4 verrà effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio;

Il Servizio Politiche Sociali, previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti, provvederà con proprio provvedimento all'iscrizione nell'elenco, previa formale comunicazione all'interessato all'indirizzo di posta elettronica certificata che lo stesso avrà indicato nel curriculum e nella domanda.

#### **Art. 5 – VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI ISCRIZIONE**

1. Periodicamente, di norma con cadenza annuale, il Servizio Politiche Sociali provvederà alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione.
2. A tal fine, la persona iscritta nell'elenco, è tenuta a presentare ogni anno ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza o

meno dei requisiti di iscrizione.

3. Qualora dalla verifica di cui al precedente comma 1, il Servizio Politiche Sociali accertasse che la persona iscritta nell'elenco non è più in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, provvederà, previa adozione di determinazione dirigenziale, alla cancellazione d'ufficio dall'elenco, nel rispetto di quanto disposto dal successivo art .7 del presente Disciplinare.

4. Alla cancellazione d'ufficio dall'elenco il Servizio Politiche Sociali del Comune provvede anche nel caso in cui la persona iscritta, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità di iscrizione, non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente comma 2.

5. Della avvenuta cancellazione d'ufficio dall'elenco viene data comunicazione formale all'amministratore (a mezzo posta elettronica certificata) e all'autorità giudiziaria competente.

#### **Art. 6 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

1. La cancellazione dall'elenco può essere effettuata, previa adozione di determinazione dirigenziale nei seguenti casi:

- a) richiesta formale dell'amministratore di sostegno;
- b) provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria da cui si evinca l'inidoneità dell'amministratore allo svolgimento dell'incarico.
- c) ingiustificato rifiuto di assumere la funzione di amministratore di sostegno, espresso per tre volte consecutive;
- d) mancata conferma dei requisiti;
- e) altri gravi motivi.

#### **Art. 7 – CONFERIMENTO DELLA DELEGA**

1. La delega verrà conferita, previa istruttoria del Servizio Sociale e consultazione del soggetto amministrato (qualora residui in capo allo stesso seppur una ridotta capacità di discernimento) dal Sindaco all'Assessore alle politiche sociali del Comune di Iglesias.

2. Nella nomina si terrà altresì conto di criteri di rotazione tra gli iscritti e del numero dei soggetti già amministrati dallo stesso Amministratore, in modo tale da scongiurare un eccessivo carico di amministrati in capo al medesimo soggetto.

3. L'amministratore di sostegno in delega dovrà far pervenire al Servizio Sociale con

cadenza semestrale, salvo ragioni di urgenza e criticità che dovranno essere comunicate nell'immediatezza e comunque entro le 48 ore, una relazione sull'andamento dell'incarico e un resoconto dettagliato delle spese sostenute nell'interesse dell'amministrato.

#### **Art. 8 – COMPENSI ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

Ai sensi della normativa in vigore, l'incarico di Amministratore di Sostegno è gratuito, viene pertanto svolto nell'esclusivo interesse del beneficiario e non prevede alcuna retribuzione.

Ai sensi dell'art. 379 del codice civile e laddove l'amministrato disponga di un patrimonio capiente, l'Amministratore di Sostegno nominato dal Giudice Tutelare potrà richiedere la liquidazione di un'equa indennità, avente carattere di rimborso spese a natura non retributiva ma compensativa dei soli costi sostenuti.

L'incarico di Amministratore di Sostegno delegato conferito dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Sociali del Comune è gratuito, pertanto nulla spetta al delegato a titolo di compenso.

Tuttavia, in caso di ridotta disponibilità delle risorse economiche dell'amministrato, può essere riconosciuto al delegato un rimborso mensile forfettario delle spese sostenute, nella misura di seguito indicata:

- fino a tre soggetti amministrati Euro 150,00;
- fino a cinque soggetti amministrati Euro 250,00;
- oltre cinque soggetti amministrati in modo proporzionato fino ad una cifra massima di Euro 500,00.

#### **Art. 9 – COMPITI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**

1. Il servizio Politiche Sociali, con propri atti, darà esecuzione al presente disciplinare.
2. Il servizio potrà avviare, anche in sinergia col Tribunale, Albi professionali, Associazioni e/o cooperative del terzo settore, idonee attività formative a favore degli iscritti all'elenco.
3. Il Servizio Politiche Sociali fornirà adeguato supporto all'attività degli amministratori di sostegno delegati.

## ***Trattamento dati personali***

### **Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016**

#### **Titolare del trattamento e dati di contatto:**

Comune di Iglesias, nella persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Via Isonzo, 7

Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.comune.iglesias@pec.it

#### **Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto:**

Sig. Mauro Usai – sindaco@comune.iglesias.ca.it

**Finalità del trattamento:** amministrazione di sostegno su delega.

**Base giuridica del trattamento:** derivante da obbligo di legge. Esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri ex art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg UE 679/2016.

#### **Destinatari dei dati:**

Personale del Comune autorizzato al trattamento. Alle informazioni potrebbero inoltre accedere gli Amministratori per le finalità di cui all'art. 43, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (D.lgs n. 267/2000), e altri soggetti legittimati in relazione alle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e diritto di accesso (es. partecipanti al bando).

#### **Soggetti terzi:**

Altre amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolte nel procedimento in relazione a specifici controlli che saranno effettuati per funzioni istituzionali (es. INPS).

**Periodo di conservazione dei dati:** nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, la conservazione ed il trattamento dei dati personali forniti avverrà fino al termine del servizio reso e, per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure di conservazione, archiviazione e archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali.

#### **Diritti dell'interessato:**

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679, l'interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi;*
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;*
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;*
- d) ottenere la limitazione del trattamento;*
- e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;*
- f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.*

Tali diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento inviando una raccomandata a.r. al Comune di Iglesias Via Isonzo 7 – 09016, Iglesias oppure una PEC a protocollo@pec.comune.iglesias.ca.it.

## **Articolo 8**

### **Responsabile del procedimento**

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Servizi Sociali tel. 0781 274404 - 0781274.419 - 0781/274.403

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa assistente sociale dott.ssa Carla Lebiu

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'Ente [www.comune.iglesias.ca.it](http://www.comune.iglesias.ca.it), nella sezione "amministrazione trasparente"

Iglesias li

Il Responsabile del Settore Servizio Sociale  
Dott. Paolo Carta